

Sentenza n. 160/2022 pubbl. il 27/05/2022

RG n. 214/2019

Repert. n. 2270/2022 del 03/06/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 214/2019 promossa da:

..... (C.J.), con il patrocinio dell'avv. DI MASO EMANUELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DI MASO EMANUELE

ATTORE/I

contro

ALL S.R.L (C.F. con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA LE CORBUSIER 45 presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 24.06.2019 il sig. proponeva opposizione a Decreto Ingiuntivo n.1860/2019 emesso in data 28.03.2019 dal Tribunale di Bologna con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 6.100,65 oltre interessi come da domanda e spese di procedura in favore di All S.r.l.

In data 19.07.1999 l'opponente conveniva con Credit S.p.a. un finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura. Il contratto (doc.1 fasc. convenuto) prevedeva l'erogazione di una somma pari a lire 20.000.000 da rimborsare in n. 124 rate mensili dell'importo di lire 973.200.

Assumendo il perdurante inadempimento rispetto agli obblighi assunti - veniva dedotto il mancato pagamento di alcune rate alle scadenze fissate in piano di ammortamento (doc. 2 fascicolo convenuto) per un importo complessivo pari ad €.1.849,13 - Fiditalia S.p.a. comunicava con missiva datata 30.10.2009 la cessione del credito vantato a S.p.a. contestualmente ponendo in mora il debitore con diffida di pagamento della residua somma dovuta.

A tale comunicazione seguiva una nuova missiva del legale di All S.r.l., datata 29.11.2017, con cui si informava che il credito originato dal contratto di finanziamento veniva ricompreso in un'operazione di cessione c.d. in blocco in virtù della quale Banca Popolare dell'Emilia Romagna



(Europe) International S.A., acquisiva da FDS S.p.a. una serie di crediti *pro-soluto* (contratto del 27.12.2016 ex art. 58 del T.U.B con pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 26.01.2017). Quindi All *1* S.r.l., in qualità di mandataria della società cessionaria, chiedeva formalmente il pagamento della somma €.6.100,65 comprensiva di interessi di mora.

A sostegno della propria opposizione l'attore lamentava l'inidoneità della prova fornita da All *1* S.r.l. a suffragio del credito dedotto, contestando primariamente l'irritualità della certificazione ex art. 50 T.U.B. siccome non proveniente dal funzionario dell'istituto che originariamente ha concesso il credito vantato, peraltro *"l'estratto non è sufficiente ad ottenere un decreto ingiuntivo, il quale è da considerare invalido in quanto fondato su di una prova scritta inidonea a documentare il diritto di credito"* (pag.2 atto di citazione)

Veniva quindi eccepita la prescrizione quinquennale degli interessi sul capitale. Ad avviso dell'opponente la prescrizione breve ben potrebbe applicarsi al caso di specie sulla base delle considerazioni secondo cui l'eccezione *"si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, sono quindi quelle nell'ambito delle quali la prestazione si adempie solo con il decorso del tempo, quindi, tramite più prestazioni ripetute, aventi un titolo unico. E ciò vale anche per quanto concerne gli interessi"*.

Ritenendo infine la materia in oggetto rientrante nella normativa che prevede l'obbligatorietà del tentativo di mediazione, chiedeva darsi luogo al relativo esperimento.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta All *1* Srl, quale mandataria di Banca Popolare *1* (Europe) International S.A., contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto, stante l'infondatezza della spiegata opposizione di cui chiedeva il rigetto, rilevando in particolare come il finanziamento sia *"comprovato per tabulas dal documento 1, che peraltro reca la sottoscrizione del debitore odierno opponente, il quale non ha mai contestato né disconosciuto detta produzione documentale, già allegata al ricorso monitorio"*.

In merito alla eccezione di prescrizione osservava che in ipotesi di mutuo, deve ritenersi che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, *"sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti"*.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione, tentativo che non aveva esito alcuno in assenza della società opposta. Tale circostanza veniva desunta dall'opponente quale motivo di improcedibilità della domanda.

In memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. l'attore eccepiva la carente legittimazione *ad causam* del creditore cessionario: oltre ad avere omesso l'allegazione del contratto di cessione del credito, elemento probatorio imprescindibile al fine di provare la propria legittimazione processuale, non avendo provato in alcun modo che il credito oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo ed originato dal contratto di finanziamento sia ricompreso fra quelli enunciati nell'avviso della cessione del credito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, asserendo semplicemente *"che il credito residuo relativo al succitato contratto di mutuo (...) veniva da ultimo acquistato da Banca Popolare dell'Emilia Romagna (Europe) International S.A."*.

Lette le istanze istruttorie formulate, in particolare, dall'opponente in memoria n.2 art. 183 co.6° c.p.c., il giudice respingeva la richiesta di ammissione di CTU tecnico contabile, perché ritenuta esplorativa, ma disponeva l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di cessione del credito in tal senso onerando la società opposta.

Sentenza n. 30/2022 pubbl. il 27/05/2022

RG n. 214/2019

Reperit. n. 2270/2022 del 03/06/2022

Assolto l'incombente il giudice chiedeva alla convenuta una integrazione istruttoria in considerazione della permanenza di profili di dubbio, di seguito meglio rappresentati, circa la produzione documentale. La causa veniva quindi rinviata per la discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c., con concessione dei termini per note conclusive.

* * *

Benchè posta solo con memoria ex art. 183 comma 1° cpc la questione relativa alla carente titolarità del credito dedotto, non vi sono elementi preclusivi o decadenze processuali, dovendo considerarsi la titolarità del diritto quale elemento costitutivo della domanda, la cui carenza può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tale profilo configura quindi una questione pregiudiziale idonea a definire il giudizio.

Nello specifico, ad avviso dell'opponente, la società convenuta non avrebbe dimostrato che il credito vantato nei confronti del sig. [redacted] fosse incluso tra quelli ceduti a Banca Popolare Romagna (Europe) International S.A., da FBS S.p.a., a ciò non bastando l'avviso di cessione di crediti pubblicato in G.U. del 26.01.2017.

Ritiene lo scrivente fondata l'eccezione relativa la carenza di titolarità nei termini dedotti e pertanto la questione relativa alla legittimazione attiva all'azione, dirimente ed assorbente gli ulteriori profili di merito in opposizione.

Tale conclusione è frutto della osservazione secondo cui è necessario tenere distinti i momenti, e quindi anche i fatti storici relativi, dell'avviso della cessione del credito nelle modalità di cui all'art. 58 TUB, da quello inerente l'esistenza del credito stesso e del suo specifico contenuto: in tal senso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, la norma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti.

Fatta questa premessa, il sottoscritto ritiene di dover aderire all'orientamento ormai maggioritario che afferma come la pubblicazione sulla Gazzetta non attenga al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; tantomeno ha valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto, non facendo "*parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa*" (Cass. 5617/2020).

In caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco: "*In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. E laddove la legittimazione sia allegata in dipendenza dell'incorporazione della cessionaria, anche alla prova dell'incorporazione*" (Cass. Civ. n. 4116/2016, Cassazione civile sez. VI - 05/11/2020, n. 24798)

Nella fattispecie tale profilo è stato oggetto di argomentata contestazione in memoria n.1 ex art. 183 comma 6° c.p.c. della difesa di parte opponente. In base alla documentazione prodotta dalla società opposta, ritiene lo scrivente che la cessione del credito, relativamente alla posizione del sig. Lomartire, non sia stata adeguatamente comprovata, non essendovi certezza che il credito dedotto risulti ricompreso nell'ambito della c.d. cessione in blocco da FBS S.p.a. a Banca Popolare Romagna (Europe) International S.A., in seguito alla cessione pro soluto assuntamente perfezionatasi in data 27.12.2016.

Sentenza n. 1460/2022 pubbl. il 27/05/2022

A parte l'estratto della Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda) n. 11 del 26.01.2017, infatti, la società ricorrente ha provveduto, dando seguito ad ordine di esibizione del 22.07.2021, a depositare presso il contratto di cessione pro soluto di crediti pecuniari ex art. 58 TUB che si rivela, in verità, lacunoso e non sufficientemente indicativo circa la presenza, tra gli altri, del credito per cui è causa.

In tale documento, a pagina 5, si fa espresso richiamo all'allegato n.4, che, in base alla lettera del contratto di cessione elencava analiticamente i crediti oggetto di cessione "depositati presso la società All r.l. mandataria all'incasso, gestione e recupero crediti". L'indicazione peraltro segue pedissequamente la prescrizione contenuta (a pag.1) del citato estratto in Gazzetta Ufficiale (preceduto da: "vii").

E tuttavia tale fondamentale documento (allegato 4), benché formalmente versato in atti, è privo di reale valore probatorio. In realtà successivamente all'ordine di esibizione del 28.05.2021 l'opponente segnalava la lacunosità della produzione siccome mancante del citato allegato. Veniva quindi disposta l'integrazione documentale cui seguiva l'effettivo deposito telematico dell'allegato n.4 in data 23.07.2021. Il documento propriamente denominato "Lista dei crediti depositata presso la società All S.r.l." si presenta come una tabella preformata i cui spazi sono completamente anneriti, onde per cui non è possibile desumere alcun dato rilevante, inclusa la ricomprensione nell'elenco della posizione del sig. .

La stessa elencazione, priva di riferimento numerico, che viene prodotta dalla difesa della convenuta quale primo allegato al contratto di cessione (apparentemente quale allegato n.1) benché contenga il nominativo dell'opponente appare decontestualizzata e priva di riferimenti e segni grafici che possano ricondurre il nominativo, e quindi il credito, di all'operazione stessa. Anche tale documento risulta quindi essere scarsamente significativo ai fini probatori.

Dai documenti versati in atti non è quindi possibile desumere la titolarità del diritto dedotto in capo a Banca Popolare (Europe) International S.A. e per essa a All S.r.l., dovendo quindi rilevarsi la carenza di legittimazione ad causam della società opposta.

Di qui l'accoglimento della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto in accoglimento della spiegata opposizione;
- condanna la società opposta a rimborsare al sig. le spese di lite, che si liquidano in €. 118,50 per spese esenti ed € 2.738,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Bologna, 27 maggio 2022

Il GOP

dott.

